

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 25 del 11/04/2002

## CAPO I PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1 FINALITA' (1)

Il Comune di Recco, al fine di proteggere gli animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove un corretto rapporto dell'uomo con gli animali e ne disciplina la presenza nel proprio territorio; condanna gli atti di crudeltà contro di essi ed il loro abbandono

A tal fine, il Comune di Recco tutela gli animali di affezione, definendo tali gli animali che convivono con l'uomo, stabilmente od occasionalmente, a scopo di compagnia o destinati a svolgere attività utili allo stesso. Sono soggetti alla presente normativa gli animali di affezione, ivi compresi quelli che vivono in libertà, in base alla legge 14 agosto 1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e ai Trattati internazionali recepiti dalla legge italiana.

Il presente regolamento disciplina altresì l'accalappiamento, il trasporto, la detenzione, il ricovero, la sterilizzazione, le norme di comportamento, attuando con gli altri soggetti istituzionalmente preposti un'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento.

Il Comune per la realizzazione delle finalità di cui ai commi precedenti può avvalersi della collaborazione dei soggetti indicati all'articolo 3.

Il capo V è dedicato alla disciplina della detenzione, allevamento e commercio gli animali esotici tutelati dalla Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (C.I.T.E.S.)

### Articolo 2 INIZIATIVE DEL COMUNE DI RECCO (1)

Il Comune di Recco direttamente e/o attraverso la collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 3:

- a. provvede al ricovero e alla custodia degli animali mediante apposite strutture convenzionate;
- b. promuove campagne di sensibilizzazione per incentivare l'affidamento degli animali abbandonati;
- c. promuove iniziative di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali e all'opinione pubblica, per la protezione e contro l'abbandono degli animali; tali iniziative possono essere organizzate anche con i soggetti di cui all'art. 3;
- d. esercita, anche avvalendosi delle guardie zoofile volontarie, le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
- e. provvede, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle ASL o di veterinario abilitato, al ricovero, alla custodia ed al mantenimento temporaneo, fino alla restituzione ai proprietari o detentori, dei cani e degli altri animali nelle strutture di cui alla lettera a), e all'affidamento permanente ad eventuali richiedenti degli animali per i quali non è possibile la restituzione;
- f. provvede al ricovero e alla custodia temporanea dei cani e dei gatti in particolare quando ricorrono esigenze sanitarie e di profilassi;
- g. dispone il successivo affidamento degli animali sequestrati dagli Organi di vigilanza, relativamente ad accertati casi di maltrattamento, ad Associazioni di protezione animale o privati, a spese del possessore.

### Articolo 3 ASSOCIAZIONI ED ENTI DI PROTEZIONE ANIMALE (1)

Le Associazioni di protezione animale, cooperative zoofile nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine i soggetti di cui sopra:

- a. possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
- b. collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale.

#### Articolo 4 MALTRATTAMENTI DI ANIMALI

E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.

E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

#### Articolo 5 DIVIETO DI ACCATTONAGGIO

E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso le strutture di ricovero.

E' vietato utilizzare animali nell'accattonaggio, al fine di indurre altri alla pietà.

#### Articolo 6 NORME A TUTELA DELL'INTEGRITA' DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE (1)

Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettarne le norme dettate per la sua tutela.

Gli animali di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qual volta il loro stato di salute lo renda necessario.

Gli animali di affezione che vivono in libertà non possono essere usati a scopo di sperimentazione; è altresì vietato farne commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione.

Gli animali di affezione liberi o di proprietà possono essere soppressi in modo eutanasico solo se risultino incurabili o gravemente malati da attestazione di medico veterinario iscritto all'Ordine professionale che provvede alla soppressione. Nel caso di cani liberi, l'attestazione deve essere corredata dal parere di altro veterinario indicato dalle Associazioni di protezione animale.

#### Articolo 7 PROTEZIONE DEI GATTI (1)

E' fatto divieto a chiunque allontanare i gatti che vivono in libertà dal loro habitat, ossia dal territorio o parte di esso, urbano o extraurbano, pubblico o privato, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti.

Il Comune di Recco, in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 3, provvede ad individuare le aree di distribuzione delle colonie di felini al fine di conoscerne la consistenza e la dislocazione. Tale individuazione è propedeutica e consente la pianificazione degli interventi di controllo e tutela delle colonie di animali, la salvaguardia della territorialità dei medesimi e l'individuazione di aree idonee al rifugio e l'organizzazione

della colonia felina. A tale scopo si possono mettere a disposizione spazi aperti e locali anche in parchi e giardini.

L'esecuzione di opere edilizie sia pubbliche che private in zone interessate dalla presenza di colonie di gatti libere deve avvenire nel rispetto delle esigenze degli animali e dell'attività di cura degli zoofili. Pertanto, in detti casi è necessario prevedere, in una zona adiacente al cantiere, un'adeguata collocazione temporanea e, in un secondo tempo, permanente per dette colonie. Al termine dei lavori, i costruttori devono prevedere e predisporre adeguati insediamenti per la collocazione delle colonie nel territorio di origine.

La gestione delle colonie di felini può essere affidata ad Associazioni, cooperative animaliste o a singoli. Gli animali liberi possono essere prelevati dalle colonie di appartenenza e trattenuti presso le abitazioni e le sedi dei soggetti di cui sopra per favorire il loro benessere.

La somministrazione di cibo e cura delle colonie da parte degli zoofili non può essere impedita. In caso di controversia, il Comune di Recco provvede a delimitare all'interno dell'habitat della colonia aree attrezzate e di riparo da riservare alle operazioni di cura degli animali.

È vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti impiegati.

I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati a cura della ASL e reinseriti nel loro gruppo originario. I gatti di proprietà, che sono lasciati liberi di girare sul territorio, devono essere sterilizzati a cura e spese del proprietario.

#### Articolo 8 RICOVERO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI (1)

Il Comune di Recco assicura il ricovero e la custodia dei cani mediante apposite strutture pubbliche o private convenzionate, sotto il controllo sanitario della ASL.

È vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti o di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.

### **CAPO II DETTENZIONE, CUSTODIA E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI**

#### Articolo 9 ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA (1)

Il proprietario o il possessore a qualsiasi titolo residente in Liguria deve iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina istituita presso ogni ASL. L'iscrizione deve avvenire entro un mese dalla nascita o comunque dall'acquisizione dell'animale; allo stesso ufficio, entro sette giorni, devono essere denunciati lo smarrimento o la morte dell'animale.

L'iscrizione è trascritta su apposita scheda anagrafica che contiene gli elementi identificativi del cane (luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane), generalità ed indirizzo del possessore oltre ad eventuali variazioni di possesso, detenzione o trasferimento in altra Regione dell'animale, gli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale stesso.

Copia della scheda di cui al comma 2 deve essere consegnata al possessore e segue sempre il cane negli eventuali trasferimenti di possesso.

Ogni variazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica deve essere comunicata alla ASL dal possessore pro-tempore nel termine di trenta giorni.

I cani iscritti all'anagrafe canina sono contrassegnati tramite apposito sistema di riconoscimento determinato dalla Giunta regionale.

#### Articolo 10 SISTEMA DI RICONOSCIMENTO

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9, i cani in possesso di cittadini residenti nel Comune di Recco devono avere apposita piastrina o medaglietta applicata saldamente al collare recante inciso il nome del cane ed un recapito del padrone o del possessore.

## Articolo 11 RESPONSABILITA'

Il proprietario o l'accompagnatore è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione del cane da lui condotto.

I cani devono essere tenuti costantemente sotto controllo .

## Articolo 12 CUSTODIA DEI CANI IN RECINTO

Ai cani detenuti da privati, a qualunque titolo, e a quelli custoditi nei canili devono essere assicurati nutrimento e condizioni di vita e di igiene non mortificanti, ma adeguati alla loro specie.

Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo (cuccia, casotto, etc.) che deve essere :

- coperto su almeno tre lati;
- con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici ;
- rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno;
- di altezza non inferiore a quella del cane;
- di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.

Qualora l'ubicazione del recinto lo renda necessario deve essere predisposta una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.

La recinzione deve essere idonea ad impedire ogni possibilità di contatto con i passanti e di altezza tale da inibire lo scavalco del cane.

Lo spazio recintato e il riparo devono essere puliti con regolarità.

Le norme prescritte per i recinti, in quanto compatibili, si applicano ad ogni altro luogo in cui vengono detenuti i cani. È comunque vietato custodire abitualmente o per lunghi periodi i cani in ambienti separati dai locali di abitazione o di lavoro, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, se non nelle ore notturne.

## Articolo 13 DETEZIONE DEI CANI ALLA CATENA

La detenzione dei cani alla catena è consentita a condizione che la catena sia di almeno sei metri e scorra su un cavo aereo di almeno quattro metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. Qualora, a causa della condizione dei luoghi, ciò non sia possibile, è consentito detenere cani con catena fissa di almeno quattro metri, che sia fissata ad altezza da terra inferiore al metro. In ogni caso i cani devono potersi muovere agevolmente e poter raggiungere il recipiente dell'acqua e il loro riparo, che deve avere le caratteristiche descritte nell'articolo precedente, nonché, se tenuti a catena nelle ore diurne, una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno. In tale situazione non possono essere tenuti oltre le otto ore.

I collari devono essere sufficientemente larghi in modo da non procurare piaghe o sofferenze.

## Articolo 14 ACCESSO DEGLI ANIMALI SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Recco.

L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.

Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

Nel caso specifico del trasporto con autonoleggio da rimessa, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.

Articolo 15  
CONDUZIONE E ACCESSO AI GIARDINI ED AREE PUBBLICHE

Ai cani al guinzaglio accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini salvo diversa segnalazione in loco. Per i cani di grossa taglia o comunque di indole aggressiva è d'obbligo anche l'uso contemporaneo di museruola. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita e adeguata museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Articolo 16  
ACCESSO DEI CANI NEGLI ESERCIZI PUBBLICI

E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti e altri animali nei locali destinati alla produzione, confezione, deposito, vendita all'ingrosso di generi alimentari. Per quanto riguarda i punti di vendita al dettaglio nonché i ristoranti, bar, alberghi, la possibilità di divieto di cui al I comma è riservata alla libera disponibilità del titolare della licenza il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta d'ingresso del locale l'avviso dell'eventuale divieto.

Articolo 17  
FABBRICATI DESTINATI A CIVILE ABITAZIONE

Fatte salve le disposizioni contenute nei regolamenti condominiali, il proprietario o possessore che detiene cani o animali in condomini ed in qualsiasi altro fabbricato destinato a civile abitazione deve garantire che gli stessi non arrechino disturbo alla quiete pubblica e che non costituiscano causa di pericolo per la salute e sicurezza degli altri inquilini. In particolare, in caso di permanenza anche momentanea degli animali su terrazzi, balconi, scale, e simili dovranno essere evitati inconvenienti igienici.

Articolo 18  
AREE E PERCORSI DESTINATI AI CANI

Nell'ambito di giardini ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

Articolo 19  
NORME DI COMPORTAMENTO

E' vietato ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali abbandonare le deiezioni degli stessi in zone di verde pubblico attrezzato a giardino, in spazi pubblici o adibiti al passaggio pedonale. Le deiezioni suddette dovranno essere rimosse con mezzi a ciò idonei, introdotte in appositi sacchetti impermeabili e depositate nei contenitori dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 20  
DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA

Il proprietario o conduttore di animali deve adottare ogni accorgimento e cautela al fine di evitare il disturbo della quiete pubblica, delle occupazioni e del riposo delle persone.

Articolo 21  
TRASPORTO DEGLI ANIMALI (1)

Chiunque trasporta animali deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.

Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del DPR 320/1954, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni tali da costituire impedimento o pericolo per la guida. Il trasporto di animali domestici in numero superiore è consentito a condizione che gli stessi siano custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo.

I mezzi di trasporto ed i contenitori devono essere costruiti in modo tale da proteggere gli animali da lesioni e intemperie e da consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi. La ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alla specie animale trasportata. Il trasporto, comunque, deve avvenire con modalità adeguate alla specie con esclusione di ogni sofferenza. Deve essere garantita l'aerazione, la somministrazione di acqua e cibo in caso di lunghi viaggi e/o sosta e deve essere evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o freddo per periodi prolungati.

Deve essere impedita la possibilità dell'animale oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo.

### **CAPO III ANIMALI LIBERI, RANDAGI E VAGANTI**

#### **Articolo 22 CONTROLLO DEL RANDAGISMO (1)**

I cani vaganti, regolarmente tatuati sono restituiti al possessore, dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura.

I cani vaganti non tatuati sono catturati a cura del servizio accalappiamento che, in presenza di elementi identificativi avverte immediatamente i proprietari del ritrovamento, fornisce la descrizione degli animali, indica il luogo dove sono custoditi e le modalità della restituzione.

Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.

Entro sessanta giorni dalla cattura gli animali possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti in affidamento temporaneo ai soggetti di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Gli animali non possono essere dati in affido od adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali.

I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'ASL e di informare il possessore degli adempimenti di legge.

Chiunque smarrisca un animale d'affezione sul territorio comunale è tenuto a dare tempestiva comunicazione agli Uffici Comunali di Polizia Municipale.

#### **Articolo 23 SOCCORSO DI ANIMALI RANDAGI, ABBANDONATI E VAGANTI (1)**

Chiunque rinvenga animali randagi, abbandonati o vaganti in difficoltà è tenuto, se possibile, a prestare loro soccorso e, in ogni caso, a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento all'unità funzionale di sanità pubblica veterinaria dell'ASL o agli altri soggetti pubblici o privati abilitati al soccorso degli animali.

#### **Articolo 24 CURA DEGLI ANIMALI CHE VIVONO IN LIBERTÀ**

I cittadini che, in aree pubbliche, accudiscono gli animali che vivono in libertà devono provvedere al mantenimento igienico del luogo avendo cura, in particolare, di non gettare direttamente il cibo sul suolo e di asportare dopo ogni pasto gli avanzi del cibo ed i contenitori dello stesso.

#### **Articolo 25 CONTROLLO DELLE NASCITE (1)**

Il Comune, previa comunicazione alla ASL e alla Regione, sentite o su proposta delle Associazioni di protezione animale, predispone, all'occorrenza, programmi di sterilizzazioni delle colonie animali presenti sul proprio territorio.

**CAPO IV**  
**ATTIVITA' COMMERCIALI ED ECONOMICHE**

Articolo 26  
**NEGOZI DI VENDITA DI ANIMALI DOMESTICI (1)**

Gli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio devono garantire il benessere dell'animale. Gli stessi hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali su conforme modello predisposto dalla Giunta regionale, vidimato in ogni sua parte dal servizio veterinario dell'ASL competente. Gli animali possono essere venduti soltanto previa certificazione di buona salute attestante che il soggetto non presenti sintomi clinici riferibili a malattie infettive trasmissibili, rilasciata dal servizio veterinario dell'ASL o da medici veterinari liberi professionisti della Provincia autorizzati dalla stessa ASL. La validità del certificato è di dieci giorni dal rilascio. I costi di tale servizio sono a carico dei soggetti di cui al comma 1. Per gli animali provenienti dall'estero occorre la certificazione prevista dalla normativa e dai trattati internazionali vigenti. I cani possono essere venduti se in possesso di tatuaggio visibile o di iscrizione all'anagrafe.

Articolo 27  
**ANIMALI IN PREMIO E IN OMAGGIO**

1. E' vietato offrire animali in premio o in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli.

**CAPO V**  
**ANIMALI ESOTICI**

Articolo 28  
**AUTORIZZAZIONE ALLA DETENZIONE (2)**

I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Sindaco per il tramite del Servizio Veterinario dell'Unità sanitaria locale. La domanda, corredata della certificazione circa la legittima provenienza degli animali, deve essere presentata entro venti giorni dall'inizio della detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività. I possessori, per il tramite del Servizio Veterinario dell'Unità sanitaria locale, sono altresì tenuti a denunciare al Sindaco la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti entro otto giorni dall'evento. L'autorizzazione è nominale, non è cedibile ed è valida fino a che persistono i presupposti.

Articolo 29  
**AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO (2)**

L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco previa presentazione, per il tramite del Servizio Veterinario dell'ASL, di apposita domanda. In caso di cessazione dell'attività i titolari dovranno far pervenire al Sindaco, entro trenta giorni, la relativa segnalazione per il tramite del Servizio Veterinario dell'ASL. Chi commercia animali esotici è tenuto a dimostrarne la legittima provenienza. I commercianti e gli allevatori di animali esotici devono tenere un apposito registro di carico e scarico soggetto a periodica verifica da parte del Servizio Veterinario dell'ASL. L'autorizzazione è valida fino a quando non intervengono mutamenti nella titolarità dell'attività e limitatamente alle specie indicate nello stesso provvedimento amministrativo.

## **CAPO VI VIGILANZA E SANZIONI**

### **Articolo 30 FUNZIONI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO**

Le funzioni di vigilanza e di controllo ai fini del presente regolamento sono affidate alla Polizia Municipale, ai Servizi veterinari della ASL, ed a tutti coloro che per norma esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e del loro ambiente di vita.

Per la vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, sono utilizzate anche le guardie zoofile volontarie.

### **Articolo 31 SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale di cui è possessore o detentore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 309,87 e un massimo di € 3.098,74. (1)

Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra € 77,479 e € 154,94. (1)

Chiunque avendo iscritto il cane all'anagrafe canina omette di sottoporlo al tatuaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra € 77,479 e € 154,94. (1)

Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra € 2.582,28 e € 5.164,57. (1)

Chiunque detiene animali esotici senza l'autorizzazione di cui all'art. 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,65 a € 258,23 (2)

Chiunque detiene animali esotici senza l'autorizzazione di cui all'art. 29 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,94 a € 774,69. (2)

Per l'omissione della segnalazione di cessazione di attività nonché per omissioni ed irregolarità nella tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 29 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,47 a € 309,87. (2)

Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 6, 7 e 21 commi 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 77,47 e un massimo di € 774,69.

Per la violazione delle disposizioni di cui ai rimanenti articoli di cui al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 150,00 e un massimo di € 450,00.

Alla sanzione pecuniaria per la violazione dell'articolo 19 conseguirà la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi. Per la violazione di cui all'articolo 12, qualora la recinzione non risponda alle caratteristiche indicate, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria verrà fatto obbligo al proprietario dei luoghi con specifica ordinanza sindacale di adeguare la recinzione a quanto prescritto dalla presente normativa.

Sono fatte salve le altre e diverse sanzioni amministrative o penali previste dalla vigente normativa Statale e regionale.

## **CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 32 ABROGAZIONE DI NORME**

Sono abrogate le norme regolamentari che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento

---

(1) Legge Regionale 22 marzo 2000, n.23

(2) Legge Regionale aprile 1990 n. 25

(3) Legge 281/91